

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Versamenti cassa edile

Arriva, con la risoluzione 89/E del 20 ottobre 2015, la causale contributo “EDIL”, che cooperative e imprese di costruzione dovranno inserire nel modello F24 per il versamento dei contributi da indirizzare alla “Cassa edile autonoma nazionale – Artigianato ed industria” (Cean). È la conseguenza della convenzione siglata lo scorso 1° ottobre tra l’ente bilaterale Cean e l’Inps, attraverso cui il “neonato” organismo ha affidato all’istituto di previdenza la riscossione dei finanziamenti diretti alla Cassa.

Nella delega di pagamento, il nuovo codice trova posto nel campo "causale contributo" della sezione "Inps", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importo a debito versati". Inoltre, vanno riportati: nel campo "codice sede", il codice sede dell'Inps di competenza; nel campo "matricola Inps/codice Inps/filiale azienda", la matricola Inps dell'azienda; nella colonna "da mm/aaaa" del campo riservato al "periodo di riferimento", il mese e l'anno di riscossione del contributo (la colonna "a mm/aaaa" non deve essere compilata).

Reverse charge

La DRE Emilia Romagna, con la nota n. 954-784/2015 del 21.10.2015, ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 i servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale destinati ad essere integrati in “edifici”, quali magazzini o celle frigorifere.

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, è estranea al meccanismo del reverse charge l'installazione di impianti, qualora tale operazione sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività industriale del committente e non al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato, anche se gli impianti stessi costituiscono un tutt'uno con l'edificio.

In sostanza, l'impianto frigorifero viene considerato sotto il profilo della sua funzionalità all'edificio, senza dare rilievo al fatto che l'impianto sia collocato all'interno piuttosto che all'esterno dell'edificio stesso.

Avvisi irregolarità dichiarazione Iva

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà all'indirizzo di Posta elettronica certificata del contribuente (ovvero tramite posta ordinaria, nel caso di Pec non attiva o non registrata nei pubblici elenchi) le informazioni emerse dal confronto tra la comunicazione annuale dei dati Iva e la dichiarazioni ai fini Iva per l'anno d'imposta 2014, da cui risulterebbe:

- la mancata presentazione della dichiarazione Iva
- la presentazione della dichiarazione Iva con compilazione del solo quadro VA.

I dati contenuti nelle comunicazioni riguarderanno: nome e cognome (ovvero denominazione) e codice fiscale del contribuente, numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta, comunicazione annuale dei dati Iva 2014, dichiarazione Iva 2014, protocollo e data di effettuazione dei due adempimenti.

Il contribuente potrà rimediare all'omessa presentazione della dichiarazione Iva 2014 provvedendo all'adempimento entro novanta giorni dal 30 settembre 2015, ossia l'ordinario termine di scadenza. In tal modo, beneficerà della riduzione della sanzione a 25 euro (un decimo della misura minima di 258 euro)

Nel caso, invece, abbia presentato la dichiarazione compilando però il solo quadro VA, potrà regolarizzare gli errori commessi presentando una integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Infine, nel caso in cui gli obblighi dichiarativi siano stati correttamente assolti, il contribuente potrà darne comunicazione all'Agenzia telefonando ai numeri 848800444, se da telefono fisso, e 0696668907, se da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Va selezionata l'opzione "Servizi con operatore > comunicazione dalla direzione centrale Accertamento

Adempimenti**Mancata presentazione dichiarazione**

L'Agenzia delle Entrate ha inviato circa 220 mila lettere ai contribuenti per possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli.

I destinatari di questa tornata di lettere bonarie, informa l'Agenzia, sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.

Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico persone fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Martedì 17	INPS Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale per artigiani e commercianti.
Martedì 17	IMPOSTE UNICO Versamento della rata delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Martedì 17	IVA Versamento dell'Iva relativa al terzo trimestre 2015 o al decimo mese per i contribuenti mensili.
Martedì 17	INAIL Versamento della rata del premio Inail 2015 per chi ha optato per la reteizzazione.
Lunedì 30	IRPEF Versamento del secondo acconto IRPEF relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Lunedì 30	IRES Versamento del secondo IRES relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Lunedì 30	IRAP Versamento del secondo IRAP relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione IRAP.
Lunedì 30	INPS Versamento seconda rata dei contributi Inps a percentuale sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti.